



Ordinanza n. 32 del 18 maggio 2020

Oggetto: Disciplina orari di apertura e di chiusura delle attività e degli esercizi commerciali, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

IL SINDACO

VISTO l'art.32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed il DPCM 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria collegata al COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VERIFICATO che all'art. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 viene ribadito il principio che l'applicazione di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, effettivamente presente sul territorio;

PRESO ATTO che il DPCM del 10 aprile 2020 ha confermato il "distanziamento sociale" quale misura imprescindibile per evitare la propagazione del contagio;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che ha introdotto la cosiddetta "Fase 2", ossia la fase transitoria e graduale di ripresa delle attività e di ritorno verso il regolare svolgimento dei servizi;

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020, n.Z00037, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.", espressamente demanda l'adozione da parte dei comuni di provvedimenti

per la programmazione in fasce orarie delle attività commerciali, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto;

TENUTO CONTO che con il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 il Governo ha dato attuazione alle disposizioni del DPCM di cui sopra, consentendo alle singole Regioni l'adozione di provvedimenti autonomi al fine di disciplinare la ripresa delle attività e dei servizi, a seconda delle singole curve epidemiologiche regionali;

VISTO che la Regione Lazio, in ottemperanza alle disposizioni governative contenute nel richiamato D.L. n. 33/2020, ha adottato l'Ordinanza n. Z00041 del 16 maggio 2020, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché il documento recante "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative";

TENUTO CONTO che l'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza del Presidente della regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 stabilisce che *"Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto."*;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che nel tempo trascorso, i cittadini hanno avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose per la salute derivanti da una diffusione incontrollata del virus e della necessità di adottare alcuni comportamenti, quali il mantenimento della distanza interpersonale e l'uso dei dispositivi individuali;

RILEVATA la necessità di dover garantire il riavvio delle suddette attività commerciali del territorio in sicurezza, sempre tenendo conto di quanto stabilito ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D.L. n. 33 del 16/05/2020 secondo cui "E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico...";

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 28 del 4 maggio 2020 ad oggetto "Orari riapertura attività di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 26 aprile 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", successivamente modificata con Ordinanza Sindacale n. 29 del 11 maggio 2020;

RAVVISATA la necessità, inoltre, di garantire il rispetto rigoroso di tutte le disposizioni in materia igienica, sanitaria e di sicurezza stabiliti dai menzionati DPCM, Ordinanze Regionali e Ordinanze Sindacali;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

VISTO l'art. 650 c.p. dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro 206,00;

VISTO l'art. 50 comma 5 del TUEL D.lgs 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni in premessa, con decorrenza dal 18.05.2020 e fino a nuove disposizioni, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale:

1. Le attività commerciali che svolgono somministrazione di alimenti e bevande seguono i seguenti orari:

- **I pubblici esercizi Bar: dal lunedì alla domenica dalle ore 05.00 alle ore 24.00.**
- **I pubblici esercizi diversi dai Bar (Ristoranti, Pizzerie, Paninoteche, Pub, ecc): dal lunedì alla domenica nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 24.00.**
- **Le attività di preparazione dei prodotti destinati alla somministrazione e/o vendita possono essere svolte anche al di fuori delle predette fasce orarie e/o giorni di chiusura se svolte a porte chiuse.**

2. Le attività commerciali che prestano servizi alla persona (saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure ed attività di tatuaggi e piercing) possono aprire al pubblico dal lunedì al sabato a partire dalle ore 07.00 fino alle ore 20.00. Domenica chiusura settimanale;

3. Tutte le attività di commercio al dettaglio (esercizi di vicinato, medie strutture compresi supermercati, ipermercati, centri commerciali, vendita fiori e piante, ecc.), fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio osservano il seguente orario massimo di apertura al pubblico:

- **nei giorni feriali dalle ore 7.30 fino alle ore 20.30**
- **nelle domeniche e festivi dalle 7.30 alle 13.00;**

4. È fatto obbligo ai gestori delle attività di cui al punto precedente, di attenersi a tutte le prescrizioni contenute nei DPCM, nelle Ordinanze Regionali nonché nelle Ordinanze Sindacali;

5. È fatto divieto assoluto di svolgere qualsiasi attività sonora e musicale sotto ogni forma all'interno e all'esterno dei locali, al fine di evitare l'aumento del rischio di assembramento;

6. le Violazioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano reato, saranno punite ai sensi del D.L. 25 marzo 2020 n. 19/DPCM vigenti;

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DISPONE

che il Comando di Polizia Municipale è incaricato all'esatta esecuzione della presente Ordinanza e della notifica per gli adempimenti di competenza e che la presente Ordinanza venga pubblicata:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sonnino;
- sul Sito Istituzionale del Comune di Sonnino;

DEMANDA

di trasmettere la presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Prefetto della Provincia di Latina
- Alla Regione Lazio;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Responsabile dell'Area 4 – Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri – Sonnino;
- Alla Guardia di Finanza Compagnia di Terracina;
- Alla ASL di Latina;

Ai vari uffici del Comune di Sonnino per l'affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, la realizzazione di pubblici avvisi e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Sonnino al seguente indirizzo: www.comune.sonnino.latina.it ed altre forme di pubblicazione ritenute opportune.

COMUNICA

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 18 maggio 2020

IL SINDACO
f.to Luciano De Angelis